

26 Dicembre 1915  
 Milano

Stingher - Ugoletti - Venando - Beneduce - Eccoci

Quando delle qualifiche - Distinzione da Presidente  
 l'entusiasmo di guerra.

Lettera al ministro di Agricoltura - Parigi, sempre alle funzionari della Finanza e presso

il Ministero - altra lettera al ministro di Agricoltura

Presidente scriveva int. ai suoi colleghi col M. del Tesoro -

Valutazione in titoli

Il Direttore Generali ha ideato il

Presidente della Commissione che regola la materia.

Punti per cose popolari -

Procedimento finale al punto di indennità della Commissione governativa -

Procedimento finanziario e punto di indennità di guerra.

Il Direttore Generali, Divisione di amministrazione e procedure

Cooperativa (con Brancolini e Cenni).

Massi affidamento per l'incasso - Affidamento per la <sup>organizzazione della</sup> gestione da parte del Tribunale

calore il mese.

COMITATO PERMANENTE = ADUNANZA DEL 26 DICEMBRE 1915

---

Presiede il Presidente Stringher; sono presenti il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Verardo Beneduce, il Direttore Generale Torzi. Assente giustificato il Consigliere segretario Rosmini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce.

---

QUADRO DELLE CATEGORIE QUALIFICHE E STIPENDI DEGLI IMPIEGATI =

Il Direttore Generale comunica che il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio con nota in data 23 corrente ha trasmesso all'Istituto il Decreto ministeriale di approvazione del quadro delle categorie qualifiche e stipendi degli impiegati amministrativi e tecnici dell'Istituto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11 corrente.

Su proposta del Presidente il Comitato prende atto della comunicazione del Direttore Generale, riservandosi di fissare in altra adunanza le modalità di applicazione del quadro in ordine alle precedenti sue deliberazioni al riguardo, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle disposizioni del Regolamento interno definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11 dicembre.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GUERRA =

Il Direttore Generale comunica che in aggiunta alla nota indirizzata a S.E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 6 corrente, in ordine al contributo straordinario di guerra di un centesimo sulle somme pagate sul bilancio dello Stato, delle Amministrazioni di Stato, delle Provincie e dei Comuni, la Direzione dell'Istituto ha inviato a S.E. il Ministro di Agricoltura un'altra nota in data 13 corrente per richiamare l'attenzione del Ministro sulla applicazione del contributo straordinario predetto alle somme costituenti premi di assicurazione dovuti all'Istituto dagli enti specificati nel comma 2 dell'art. 1 del regio Decreto 21 novembre 1915 N° 1648.

Il Direttore Generale informa pure il Comitato delle premure che egli aveva ritenuto opportune di sperimentare presso S.E. il Ministro delle Finanze, al fine di ottenere l'adesione ad una interpretazione favorevole all'Istituto delle disposizioni del Decreto sopra-citato.

Il Presidente dà notizia al Comitato dell'interessamento da lui spiegato, subito dopo l'ultima riunione del Comitato Permanente nella quale il Direttore Generale ebbe ad informare il Comitato della questione, presso S.E. il Ministro del Tesoro, per ottenerne l'autorevole intervento presso il Ministro delle Finanze, affinché que

sti volesse fare adottare dall'Amministrazione finanziaria una interpretazione del Decreto 21 novembre 1915 portante all'esonero del contributo straordinario sulle somme da corrispondersi dall'Istituto, in esecuzione dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il Presidente riferisce che S.E. il Ministro del Tesoro ha manifestato disposizioni benevoli ad interessarsi della questione presso il collega delle Finanze. Che anzi, S.E. il Ministro del Tesoro avendo avuto occasione di parlare della questione con S.E. Daneo ha ricevuto da questi una risposta che evidentemente deve essere fondata sopra un malinteso, poichè S.E. Daneo avrebbe affermato che il Direttore Generale dell'Istituto si sarebbe dimostrato, nel colloquio che aveva avuto con lui persuaso delle ragioni che il Ministro delle Finanze ebbe ad addurre perchè l'Istituto non insistesse nelle sue richieste.

Il Direttore Generale ritiene anche lui che debba trattarsi di un malinteso, poichè ricorda esattamente di aver insistito sulla tesi dell'esonero e ricorda pure esattamente che S.E. Daneo ebbe a dargli affidamento della proposta che avrebbe fatto, a breve scadenza, di un provvedimento inteso a pareggiare le condizioni dello Istituto con quelle delle Imprese private.

Il Comitato Permanente ringrazia il Presidente per l'opera spiegata a favore dell'Istituto, anche nella questione in esame, che è di vitale importanza per lo sviluppo della previdenza, e per le condizioni

della nostra azienda nei confronti delle imprese private, e rivolge preghiera al Presidente di voler sperimentare direttamente presso il Governo, e particolarmente presso S.E. il Ministro delle Finanze, tutte quelle pratiche che valgano a richiamare la benevola considerazione del Ministro sulle conseguenze di ordine generale per la previdenza e di ordine particolare per l'Istituto che potrebbero derivare dall'applicazione del contributo straordinario in parola.

Il Direttore Generale riferisce in ordine ai prestiti per case popolari in esecuzione della legge 8 aprile 1915.

---

Nella seduta del 5 ottobre u.s. l'On. Consiglio di Amministrazione deliberava definitivamente il testo delle norme per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 N° 507, relativa ai prestiti per case popolari da parte di questo Istituto, norme che venivano poscia approvate con Decreto 23 ottobre u.s. del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Senonchè con la citata deliberazione l'On. Consiglio nulla disponeva circa l'effettivo inizio delle operazioni ed il conseguente accantonamento dei fondi per le operazioni medesime in relazione ai limiti stabiliti dalla citata legge.

E' d'uopo pertanto che venga presa una decisione al riguardo, non sembrando potersi ulteriormente differire la cosa, stante le continue vivissime insistenze che quotidianamente pervengono da parte degli interessati, appoggiate anche da autorevoli persone, ed in considerazione pure del desiderio espresso da S.E. il Ministro di Agricoltura che la legge suindicata abbia quanto prima pratica attuazione.

1°) Anzitutto è necessario stabilire da quale data l'Istituto debba far luogo a tali operazioni, tenuto presente che a questo proposito è stato chiesto dalle Cooperative istanti che fosse destinato per le medesime l'importo massimo fissato dalle legge in due milioni annui, e con effetto dall'anno corrente 1915, per modo che col 1° gennaio 1916 si potesse già avere all'uopo un fondo di quattro milioni.

Nei riflessi delle disponibilità dell'Istituto non vi sarebbe difficoltà, presentando esse margine sufficiente; tuttavia non può non considerarsi che mancando ormai pochi giorni al compimento del 1915, l'inizio delle operazioni non potrà in fatto verificarsi che sul principio del 1916; onde a rigore non sarebbe da tener conto dello spirante anno agli effetti dell'accantonamento dei primi due milioni.

2°) Convieni poi determinare la misura dell'interesse il quale, in considerazione delle attuali condizioni eco-

nomiche parrebbe in massima non potersi stabilire ad un tasso inferiore a quello del 4,50 %, previsto come limite massimo dalla legge sulle case popolari; pur accennando che una maggior percentuale, seppur giustificata nelle presenti circostanze, assai probabilmente solleverebbe eccezioni da parte delle Cooperative richiedenti, anche sotto l'aspetto della legalità, e difficilmente verrebbe accettata.

3°) Relativamente infine ai criteri che dovranno servire di guida per le concessioni di mutui alle Cooperative, che già in numero di 57 ne hanno fatto domanda, è da ricordare che, anche per esplicito desiderio manifestato dal Ministero di Agricoltura, è stato abbandonato nella compilazione delle norme il criterio della preferenza per i mutui ad ammortamento assicurativo.

E poichè in realtà le operazioni sotto questa forma si sono nella pratica dimostrate di ben difficile attuazione, dando luogo a complicazioni e inconvenienti non lievi, mentre d'altro canto trattasi di operazioni per cui assai arduo riescirebbe prestabilire precisi limiti e criteri di scelta, tutto ben ponderato e, pur non escludendosi che le proposte di mutui ad ammortamento assicurativo debbono essere considerate con particolare riguardo nei casi in cui esse offrano speciali garanzie di serietà e di buona riuscita, parrebbe più opportuno che l'Istituto addivenga via via alle singole concessioni a favore delle diverse Cooperative,

le cui domande si presentino maggiormente degne di essere accolte, tenuto conto dei fini che intendonsi conseguire, della qualità dei soci, dei mezzi iniziali disponibili, dell'entità delle sovvenzioni richieste, di tutti quegli elementi insomma materiali ed anche morali, dalla cui complessiva valutazione possa trarsi fondato convincimento sul miglior esito delle operazioni.

Il Presidente reputa anch'egli necessario che si addivenga nel più breve tempo possibile all'inizio delle operazioni di prestiti per case popolari, nelle quali operazioni conviene all'Istituto di iniziare il suo lavoro con un primo investimento entro i limiti di due milioni, cui è autorizzato l'azienda per l'esercizio 1916.

Allo scopo di affrettare l'esame delle domande fatte dalle Cooperative, domande che ascendono, secondo la relazione del Direttore Generale a ben 57, e per la fissazione dei criteri di massima da proporsi al Consiglio -criteri i quali dovranno servire di guida all'opera dell'Amministrazione nella concessione dei mutui in parola - propone che il Vice Presidente e il Consigliere Verardo si uniscano al Direttore Generale per la determinazione dei criteri prudenziali sopra indicati, e per la formulazione al Comitato delle proposte di concessione dei mutui alle cooperative che presentino più solide garanzie.

Per quanto concerne poi il saggio di interesse

il Presidente ricorda che anche in applicazione all'art. 6 delle norme per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 approvata dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, la misura del saggio di interesse deve essere fissata dal Consiglio di Amministrazione, il quale la determinerà in armonia col saggio di investimento che stabilirà, come negli anni precedenti, per tutte le altre operazioni di investimento da effettuarsi nell'esercizio 1916. Il Presidente reputa inoltre conveniente che in una prossima adunanza del Comitato sia fatta una previsione sulle disponibilità dell'esercizio, in base al preventivo di entrate e di spese che sarà fornito dalla Direzione Generale.

Il Comitato approva i concetti espressi dal Presidente e domanda al Vice Presidente e al Consigliere Verardo in unione al Direttore Generale, la formulazione dei criteri di massima cui l'Amministrazione dovrebbe attenersi nella concessione di mutui ai vari enti che possano giovare della legge sulle case popolari, e l'esame delle domande pervenute all'Istituto.

=====

MUTUO ALLA SOC. ANONIMA COOPERATIVA COSTRUZIONE E ACQUISTO CASE POPOLARI FRA IL PERSONALE DELLA SOCIETA' PER LE TRAMVIE ELETTRICHE DI TERNI.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla domanda di mutuo presentata dalla Società Anonima Cooperativa per la costruzione e acquisto di case popolari ed economiche fra

il personale della Società per le tranvie elettriche di Terni

La Società Anonima Cooperativa per la costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche fra il personale della Società per le Tramvie Elettriche di Terni con sede in Terni,

costituita con atti del notaio Contessa 24 giugno 1911 e 1° aprile 1912, regolarmente trascritti ed affissi presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni, sino dal 30 settembre 1914 inoltrava domanda per la concessione di un mutuo di L. 350.000.

Tale domanda, alla quale ebbero pure ad interessare S.E. il Ministro di Agricoltura, non poté sinora essere presa in considerazione, nella attesa che fosse emanata la legge che fu poi quella dell'8 aprile 1915 N. 507 e fossero compilate le norme per la sua esecuzione.

Detta Società, giusta l'art. 2 del proprio statuto, "ha lo scopo di provvedere col mezzo del capitale sociale e del credito alla costruzione di case popolari ed economiche da cedersi in proprietà od essere locate a ciascun socio, famiglia od eredi suoi, in conformità della legge (Testo Unico) 27 febbraio 1908 N. 89 sulle case popolari o economiche".

A documentazione ed illustrazione della sua domanda, rinnovata poscia con successive lettere 12 dicembre 1914, 3 aprile 1915 e 9 corrente mese, con la quale ultima la richiesta di sovvenzione è stata elevata a L. 500 mila, la Società medesima ha rimesso esemplare della relazione e pro



getto tecnico per il quartiere da costruirsi su terreno in Terni , lungo il prolungamento di via Mazzini , in prossimità della stazione ferroviaria , tuttora di proprietà degli eredi di Montano Montani.

Per l'acquisto di tale terreno (10 mila metri quadrati) la Società ha già stipulato apposito compromesso, ed al pagamento del pattuito prezzo di L. 52.000, avrebbe divisato di far fronte giovandosi di un sussidio concessole dal Comune di Terni di L. 38.850 , e con altre lire 12.000 ad essa promesse dalla Società Tramvie di Terni.

Circa la consistenza di detti impegni e promesse nessun documento è stato ancora chiesto alla Società . E' stata però esibita la copia della deliberazione 27 novembre 1912 del Consiglio Comunale di Terni , dalla quale peraltro risulta che detto Consiglio ha approvato una convenzione da stipularsi , secondo cui il Comune si impegnerà a corrispondere alla Cooperativa un sussidio annuo di lire 3885 per dieci anni a decorrere dal 1912 , con facoltà alla Cooperativa di cederlo a qualche Istituto di Credito , onde procurarsi subito il corrispettivo capitale.

La concessione di tale sussidio appare subordinata a modalità e termini , nonchè alla iscrizione di ipoteca a favore del Comune sull' area acquistata ed a garanzia dello esatto adempimento di tali condizioni, salvo a postergarla in confronto a quella che verrà ad as

sumere l'Ente sovventore dei capitali necessari per le costruzioni.

Occorre ora notare che la Cooperativa ha bisogno di trovarsi subito in possesso di un compromesso o quanto meno di una lettera impegnativa di massima da parte dell' Istituto per la concessione del mutuo, sia per poter conseguire il sussidio della Società Tramvie , sia specialmente perchè con la fine del corrente mese verrebbe a decadere il compromesso che la Società pare abbia da tempo stipulato per l'acquisto del terreno a condizioni che attualmente non verrebbero più consentite stante l'aumento di valore conseguito del terreno medesimo stante i miglioramenti stradali compiuti nel frattempo dal Comune.

Pertanto qualora questa Amministrazione, in considerazione di tali circostanze e pur ritenuto che la Società non chiederà alcun versamento in conto del mutuo se non dopo l'esecuzione di un primo lotto di costruzioni, ravvisi di poter assumere l'impegno richiesto, è opportuno stabilire la formula di detta lettera impegnativa.

Al riguardo sembra dubbio che il mutuo possa promettersi per una somma oltre le lire 350 mila primitivamente richieste, risultando dal progetto tecnico che l'importo complessivo dei fabbricati non supererà L. 552.000 , i cui  $\frac{2}{3}$  (La società non parla di mutuo ad ammortamento assicurativo) corrispondono a L. 368.000 onde a non più di tale cifra esso mutuo potrebbe farsi ascendere.

tenuto presente quanto si è esposto, la lettera potrebbe essere ad un dipresso formulata nei seguenti termini :

"L'Istituto nazionale delle Assicurazioni avuta notizia degli atti costitutivi della Società Anonima Cooperativa per la costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche fra il personale delle Società per le Tranvie elettriche di Terni, con sede in Terni, e delle finalità che la medesima si propone;

"Preso atto delle dichiarazioni della stessa Cooperativa circa gli impegni già assunti per l'acquisto del terreno occorrente alle costruzioni da effettuarsi e circa le sovvenzioni ad essa consentite , e sempre quando gli impegni o promesse di sovvenzione tuttora sussistano;

"Si dichiara disposto a consentire alla detta Cooperativa un mutuo di 370 mila lire per la costruzione di case popolari ed economiche in Terni, in Vocabolo Fiori, lungo il prolungamento di via Mazzini, secondo il prodotto progetto tecnico, alle condizioni e modalità da stabilirsi in conformità delle Norme per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 N. 507 , approvate con Decreto 23 ottobre 1915 del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio , condizioni e modalità che dovranno formare oggetto di apposita stipulazione per pubblico strumento anche per quanto concerne la misura dell'interesse.

"Resta sin d'ora inteso che ogni impegno dell'Isti

tuto Nazionale s'intenderà cessato se entro due anni dall'acquisto del terreno , non siano stati iniziati i lavori di costruzione , e che nessun versamento in conto del mutuo sarà effettuato dall'Istituto medesimo finchè non siano state eseguite costruzioni per un valore almeno di L. 50.000 in base a perizia inappellabile di un tecnico scelto da questa Amministrazione."

P/S. Il Rag. Amici ha in seguito prodotto una lettera degli eredi Montani, proprietari del terreno da acquistarsi dalla Cooperativa , dalla quale rilevasi che i medesimi hanno concesso nell'ultima proroga sino al giorno 15 del corrente mese di dicembre per addivenire al detto acquisto , con diffida che non potranno assolutamente concedere ulteriori dilazioni.

Nel presentare tale lettera il Rag. Amici ha nuovamente fatto presente l'estrema necessità in cui trovasi la Cooperativa di ottenere subito il richiesto impegno di massima da parte dell'Istituto , onde conseguire le note sovvenzioni, occorrenti per la compra del terreno. Ha inoltre rivolto viva preghiera perchè la concessione di mutuo sia elevata almeno a L. 370.000 e nella lettera d'impegno non si faccia cenno della sovvenzione promessa dalla Società delle Tranvie di Terni nel dubbio che detta Società possa sembrare che la Cooperativa miri a costituirle, anche indirettamente , un obbligo , sia pure morale, per ottenerne la sovvenzione

che la società predetta intende in piena ed assoluta libertà di accordare.

Il Comitato, su proposta del Presidente, delibera che la domanda della Società Cooperativa sia rinviata alla Commissione all'uopo delegata, nella seduta odierna, per un sollecito esame in concorrenza con tutte le altre domande.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

COMITATO PERMANENTE = ADUNANZA DEL 26 DICEMBRE 1915

---

Presiede il Presidente Stringher; so no presenti il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Verardo Beneduce, il Direttore Generale Tocci. Assente giustificato il Consigliere segretario Rosmini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce

---

QUADRO DELLE CATEGORIE QUALIFICHE E STIPENDI DEGLI IMPIEGATI.

Il Direttore Generale comunica che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con nota in data 23 corrente ha trasmesso all'Istituto il Decreto ministeriale di approvazione del quadro delle categorie qualifiche e stipendi degli impiegati amministrativi e tecnici dell'Istituto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell' 11 corrente.

Su proposta del Presidente il Comitato prende atto della comunicazione del Direttore Generale riservandosi di fissare in altra adunanza le modalità di applicazione del quadro stesso in ordine alle precedenti sue deliberazioni <sup>al regolamento</sup> ~~in proposito~~ e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle disposizioni del *R*egolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

---

Il Direttore Generale comunica che in aggiunta alle note <sup>riduzione</sup> S.E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in data 6 corrente in ordine al contributo straordinario di guerra di un centesimo sulle somme pagate sul bilancio dello Stato, delle Amministrazioni di Stato, delle Provincie, e dei Comuni, la Direzione dell'Istituto ha inviato a S.E. il Ministro di Agricoltura un'altra nota in data 18 corrente per richiamare l'attenzione del Ministro sulle applicazioni del contributo straordinario predetto alle somme costituenti premi di assicurazione dovute all'Istituto dagli enti specificati nel comma 2 dell'art. 1 del regio Decreto 21 novembre 1915 N. 1648

Il Direttore Generale informa pure al Comitato delle premure che egli ~~aveva~~ <sup>aveva</sup> creduto opportuno sperimentare presso S.E. il Ministro delle Finanze <sup>al fine di</sup> per ottenerne l'adesione ad una favorevole interpretazione delle disposizioni del Decreto <sup>superiormente</sup> su nominato, nei riguardi dell'Istituto.

Il Presidente dà notizia al Comitato dell'interessamento da lui spiegato <sup>- subito dopo l'ultima riunione del Comitato Permanente nella quale il Direttore</sup> presso S.E. il Ministro del Tesoro per ottenerne l'autorevole intervento presso il Ministro delle Finanze affinché questi <sup>desiderasse</sup> volesse <sup>volere</sup> fare adottare dall'Amministrazione Finanziaria una interpretazione del decreto 21 novembre 1915 che potesse portare all'esonero del contributo straordinario delle somme da corrispondersi dall'Istituto in

Allo stesso tempo +  
il Generale ~~ella~~ <sup>informa</sup> il Comitato  
della questione -

= 3 =

sti vor~~rebbe~~ fare adottare dall'amministrazione Finanziaria una interpretazione del decreto 21 novembre 1915 portante all'esonero del contributo straordinario delle somme da corrispondersi dall'Istituto, in esecuzione dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il Presidente riferisce che S.E. il Ministro del Tesoro ha manifestato disposizioni benevoli ad interessarsi della questione presso il collega delle Finanze. Chè, anzi, S.E. il Ministro del Tesoro avendo avuto occasione di parlare della questione con S.E. Daneo ha ricevuto da questi una risposta che evidentemente deve essere fondata sopra un malinteso, poichè S.E. Daneo avrebbe affermato che il Direttore Generale dell'Istituto si sarebbe dimostrato, nel colloquio che aveva avuto con lui convinto delle ragioni che il Ministro delle Finanze ebbe ad addurre contro l'accoglimento della richiesta dell'Istituto.

*Il Direttore Generale ritiene  
anche lui da detto trattarsi di un  
malinteso, poiché ricorda esattamente  
d'aver insistito sulla tesi del malinteso  
che a Parigi  
S.E. Daneo ha affermato di  
aver proceduto a fare  
già le condizioni del Trattato  
con quella delle imprese private.*

Il Comitato Permanente ringrazia il Presidente per l'opera spiegata a favore dell'Istituto anche nella questione in esame, che è di vitale importanza per lo sviluppo della previdenza e per le condizioni della nostra azienda nei confronti delle imprese private, e rivolge preghiera al Presidente di voler sperimentare direttamente presso il Governo e particolarmente presso S.E. il Ministro delle Finanze, tutte quan



*l'ist.* e Commercio, la misura del saggio di interesse = 9 =  
 deve essere fissata dal Consiglio di Amministrazione, il quale la determi-  
 nera in armonia col saggio di investimento che stabilirà, come negli anni precedenti,

per tutte le altre operazioni di investimento da effettuarsi nel-  
 l'esercizio 1916. <sup>Il Presidente inoltre</sup> ~~è~~ deputato conveniente che in una prossi-  
 ma adunanza del Comitato sia fatta una previsione sulle  
 disponibilità dell'esercizio, in base al preventivo di  
 entrate e di spese che sarà fornito dalla Direzione Ge-  
 nerale.

Il Comitato approva i concetti espressi dal Pre-  
 sidente e domanda al Vice Presidente e al Consigliere  
 Verardo in unione al Direttore Generale <sup>1</sup> l'esame delle <sup>2</sup>  
 domande pervenute all'Istituto e <sup>2</sup> la formulazione dei cri-  
 teri di massima cui l'Amministrazione dovrebbe attener-  
 si nella concessione di mutui ai vari enti che possano  
 giovarsi della legge sulle case popolari.

MUTUO SOC. AN. COOP. COSTRUZ. E ACQUISTO CASE POPOLARI PERSONALE TRANVIE  
 ELETTRICHE DI TERNI = Il Direttore Generale riferisce intorno alla do-  
 manda di mutuo presentata dalla Società Anonima Coopera-  
 tiva per la costruzione e acquisto di case popolari ed  
 economiche fra il personale della Società per le trem-  
 vie elettriche di Terni.

Il Comitato, su proposta del Presidente dell'bera che la domanda della società Cooperativa sia rinviata alla Commissione all'uopo delegata, nella seduta odierna per un sollecito esame in concorrenza con tutte le altre domande.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza

Copia

Urgente

UFFICIO SPECIALE

Roma 6 dicembre 1915

## OGGETTO

Contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira.  
Art. 1 ell. A) R. Decreto 21 novembre 1915 N. 1643

Fra le altre disposizioni tributarie sancite del R. Decreto 21 novembre u.s. N. 1643 per provvedere ai bisogni straordinari del Tesoro v'è quella del capoverso dell'art. 1° dell'allegato A allo stesso R. Decreto, dove si stabilisce che sono soggette al contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira, e carico dei percipienti, tutte le somme che dal 15 dicembre 1915 verranno pagate sui bilanci dello Stato ed annesse aziende speciali e delle Amministrazioni di Stato nonché sui bilanci delle Province e dei Comuni.

E poichè consterebbe essere sorto qualche dubbio nel senso che questo Istituto non possa riguardarsi come del tutto estraneo agli obblighi derivanti da tale disposizione, mi preme di richiamare su di ciò la particolare attenzione di codesto On. Ministero, tenuto conto del grave danno che allo Istituto deriverebbe, qualora si dovesse eventualmente estendere l'applicazione del Decreto in parola ai capitali pagati per scadenze di contratti di assicurazioni sulle vite.

A S. E. il Ministro  
di Agricoltura Industrie e Commercio

ROMA

Premettesi al riguardo che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovrebbe senz'altro ritenersi non compreso fra gli enti considerati in detto articolo, sia in coerenza alle precedenti determinazioni dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui è stato dichiarato non potersi l'Istituto assimilare per gli effetti tributari alle amministrazioni dello Stato, sia anche perchè se lo si fosse voluto includere nella disposizione, non si sarebbe mancato di designarlo espressamente, come si è fatto nel seguente articolo 5, con il quale viene disciplinata l'applicazione di entrambi i contributi di cui all'articolo 1. Né siffatta successiva designazione dell'Istituto all'art. 5 può offrire mezzo a diverso apprezzamento, giacchè in tale sede l'indicazione esplicita dell'Istituto era necessaria per gli effetti dell'applicazione del contributo sui redditi soggetti alle imposte dirette previste dal 1° comma dell'articolo 1; anzi l'averlo citato all'art. 5 e non al comma secondo dell'articolo 1, pone in maggior rilievo il vero intento del decreto, conforme all'assunto suespresso.

Ma a prescindere da queste deduzioni tratte dalle lettere e dalla struttura del Decreto in esame, ben altri sostanziali argomenti suffragano la tesi dell'Istituto.

E' d'uopo infatti tener presente che le somme che l'Istituto paga, per scadenze di contratti d'assicurazione, rappresentano veri e propri rimborsi di capitali, i quali debbono considerarsi esenti dall'imposta ai termini dell'art. 6 N. 5 del Testo Unico 24 agosto 1877 N. 4021, nonchè dell'art. 2 lettera b) dello stesso R. Decreto 21 novembre u.s.

E che il pagamento di un capitale assicurato, anche quan

do per la breve antidurata del contratto, sia rappresentato da un valore assai superiore a quello costituito dai premi versati, altro non sia che rimborso di capitale, appare evidente solo che si consideri che l'Istituto, come qualsiasi Compagnia, con siffatti pagamenti non fa che restituire parte dei capitali, che, sotto forme di premi, sono stati ad esso versati dalle pollettività degli assicurati. Senza dire che nella maggior parte dei casi, quando si tratta di polizze liquidate in seguito a naturale scadenza, l'Istituto restituisce in effetto il capitale versato sui singoli contratti, ed anzi, trattandosi di assicurato a vita intera, qualora esso sia vissuto oltre i limiti di sopravvivenza in base a cui vennero stabiliti i premi di tariffa il capitale che si paga ai beneficiari rimane inferiore a quello effettivamente versato.

In definitiva quindi gli squilibri tra gli importi dei premi versati e delle somme pagate agli assicurati vengono a bilanciarsi nel loro complesso, ed è appunto nella natura delle aziende assicuratrici il dover riportarsi alle masse delle operazioni, onde poterne determinare le giuste caratteristiche;

Infine è da osservare che, ove si dovessero ritenere colpiti dal centesimo di guerra i capitali dovuti dall'Istituto per scadenze di contratti di assicurazione, si verrebbe a porre lo Istituto stesso in condizione di palese inferiorità di fronte alle private Compagnie assicuratrici, le quali, non essendo obbligate a trattenere l'uno per cento sui capitali da esse corrisposti, otterrebbero per tal modo un potente mezzo di reclame

a tutto danno dell'Istituto, nonchè, in genere dell'opera che è chiamato a svolgere nell'interesse generale della previdenza nazionale.

E sarebbe assurdo il pensare che ciò possa essersi voluto disporre, mentre è invece evidente che ove si fosse inteso colpire i capitali di cui trattasi, il Decreto avrebbe dovuto farlo tanto in confronto dell'Istituto, come di tutte le Società di assicurazioni sulle vite.

Attesa l'importanza della questione, mi permetto pertanto pregare codesto On. Ministero di <sup>voler</sup> prenderla in esame e provvedere a che essa sia risolta colla maggiore sollecitudine, meglio di ogni altro mezzo, con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, onde eliminare al più presto ogni motivo di preoccupazione, che già è di nocimento all'istato di semplice dubbio.

Precisamente per questo e per le evidenze delle regioni su indicate, debbo frattanto svertire che, salvo non giungano ordini espressi in contrario, l'Istituto si asterrà dal fare la tratta tenuta del centesimo di guerra sui pagamenti di capitali assicurati che effettuerà dal 15 corrente in poi.

Col migliore ossequio.

Il DIRETTORE GENERALE

fto Tucci

Roma 18 dicembre 1915

UFFICIO SPECIALE

## OGGETTO

Contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira.  
Art. 1 all. A - R.D.  
21 novembre 1915  
N° 1643.

Con lettera del 6 corrente N° 2554 già ebbi ad intrattenere codesto On. Ministero sulla grave questione relativa alla applicabilità del centesimo di guerra di cui all'art. 1 dell'all. A del R. Decreto 21 novembre u.s. N° 1643, nei riguardi di capitali dovuti da questo Istituto agli assicurati per scendenze, sinistri, ecc.

Nel confermare le considerazioni in detta lettera esposte, le quali, a mio avviso, escluderebbero assolutamente l'applicazione di detto speciale contributo, prendo occasione per far presente come la questione medesima si è riprodotta in rapporto ai premi di assicurazione dovuti a questo Istituto da Enti specificati nel comma<sup>2</sup> dell'art. 1 del Decreto succitato.

Infatti l'Amministrazione Provinciale di Modena ha testè manifestato il dubbio che essa debba trattenerne il contributo in parole sull'importo dei premi da versarsi all'Istituto per una assicurazione collettiva contratta a favore dei propri salaristi.

Ora nei simili casi appare ancor più evidente che il nuovo contributo non debbasi imporre, in

A S.E.  
il Ministro di Agricoltura  
Industria e Commercio

ROMA

quanto che gli Enti suaccennati corrispondono sifatti premi per conto dei loro impiegati e salariati, allo scopo di costituire il fondo necessario per assicurare ai medesimi piccoli capitali, per cui non dovrebbero nella specie considerare unicamente la materialità del pagamento eseguito bensì dagli accennati Enti, ma nell'interesse di terzi.

Del resto è ben noto all'On. Ministero come nella tecnica assicurativa, e tanto più nei riguardi di questo Istituto che non ha intenti di speculazione, l'importo dei premi non venga a rappresentare sostanzialmente ed in definitiva, se non l'equivalente del capitale assicurato, così che sarebbe da escludersi nell'assicuratore la figura del percipiente vero e proprio, potendosi esso meglio assimilare ad un raccoglitore ed amministratore di somme di pertinenza degli assicurati, per poi renderle ai medesimi sotto prestabilite condizioni e col verificarsi di determinati eventi.

D'altra parte comunque volesse obbiettarsi che l'Istituto da tale amministrazione possa ricavare utili, non devesi dimenticare che questi eventuali utili, sono devoluti integralmente alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, e che i medesimi in ogni modo vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per

esplicito disposto dell'art. 16 della Legge 4 aprile 1912 N° 305.

Che se poi l'importo della trattenuta sui premi dovesse, come sarebbe pur necessario per non turbare i calcoli su cui sono basate le tariffe, farsi gravare sugli assicurati e cioè sugli impiegati e salariati predetti, mentre da un lato la nuova imposta verrebbe a ripercuotersi in un senso non voluto dal legislatore, ne conseguirebbe una palese duplicazione di tributo a carico degli stessi assicurati.

Prego pertanto vivamente codesto On. Ministero di voler riprodurre la questione al Ministero delle Finanze anche sotto l'aspetto suaccennato, insistendo per una pronta decisione, la cui urgenza è per ovvie ragioni manifesta.

Col massimo ossequio

IL DIRETTORE GENERALE

Fto C. Tocci